



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Toscana	Legge n° 79 del 23/12/2019	BUR n°61 del 31/12/2019
ID:13679	Esito: Non impugnativa	(Scadenza 29/02/2020)

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Legge Regione Toscana n.79 pubblicata sul B.U.R n. 61 del 31/12/2019
recante:Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.
La legge presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato:

L'articolo 17 dispone, tra l'altro, che la Giunta regionale stabilisca, con regolamento, i criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del fondo di incentivazione previsto dall'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 da attribuire al personale di cui trattasi.

Al riguardo, si rileva un contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del D.lgs. n. 165/2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. I), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

Per le suesposte considerazioni si ritiene che tale articolo debba essere impugnato ex art. 127 della Costituzione.

Flash